

Si riprende la discussione dei provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 21-bis.

« Nelle scuole riordinate a norma dei precedenti articoli, può l'autorità scolastica, qualora l'ampiezza delle aule lo consenta, ordinare che gli alunni di ciascuna classe rimangano nell'aula durante tutto o parte dell'orario dell'altra classe.

« Durante tale periodo, questi alunni attenderanno all'esecuzione dei compiti ».

(È approvato).

Art. 21-ter.

Gli insegnanti, per giustificati motivi di salute o di famiglia legalmente accertati, possono chiedere alla Deputazione scolastica di essere dispensati dall'assumere il servizio nelle classi alternate.

La dispensa può essere ordinata d'ufficio nell'interesse della scuola, quando l'insegnante non sia giudicato idoneo all'insegnamento in due classi.

Contro la deliberazione della Deputazione non è ammissibile il ricorso sul merito.

MARGARIA. Chiedo di parlare per avere uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGARIA. Ho chiesto di parlare semplicemente per chiarire la portata di questo articolo, perchè in esso si dice che gli insegnanti i quali abbiano motivi legalmente accertati, possono essere dispensati, dalla deputazione scolastica, dal prestare il servizio nelle classi alternate.

Ora, io domando, come si provvederà nel caso di queste dispense. Saranno obbligati gli insegnanti a fare scuola unica, oppure si provvederà altrimenti?

Questa era la domanda che io volevo fare per chiarir meglio la portata di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Margaria comprende che non si può obbligare un insegnante ad assumere un obbligo che non è nel contratto secondo cui è stato nominato. Quindi quest'articolo rappresenta una cautela.

I maestri, e soprattutto le maestre, possono non sopportare il lavoro gravoso di sei ore giornaliere: e quando non lo pos-

sono sopportare, il volerglielo imporre porterebbe ad un lavoro non fruttifero.

Nel caso in cui un insegnante si rifiuti, bisognerà: o assumere un altro insegnante da un comune vicino, o provvedere diversamente. Questo è evidente.

MARGARIA. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 21-ter.

(È approvato).

Art. 21-quater.

Il Governo del Re provvederà alla graduale attuazione del corso popolare istituito dalla legge 8 luglio 1904, n. 407, riordinandolo in modo che esso corrisponda più concretamente ai fini per cui fu istituito ed ai bisogni locali.

A tale uopo con le proposte che presenterà al Parlamento per la riforma dell'istruzione magistrale il Governo formulerà i provvedimenti per la necessaria preparazione dei maestri agli insegnamenti di carattere speciale e professionale che sono chiamati ad impartire nel corso popolare.

(È approvato).

Viene ora il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Baslini:

Art. 21-a.

Laddove speciali condizioni di viabilità lo richieggano, potranno i consorzi istituire cattedre ambulanti d'insegnamento. In tal caso i maestri dovranno recarsi a tener scuola, con orario limitato, nelle frazioni in cui si possano riunire almeno dieci fanciulli d'ambo i sessi.

Ai maestri e alle maestre chiamati a questo ufficio verrà corrisposto l'aumento previsto dall'articolo 22, capoverso ultimo.

L'onorevole Baslini ha facoltà di parlare.

BASLINI. Io non voglio far perdere troppo tempo alla Camera, e chiedo soltanto all'onorevole ministro se intenda accettare la mia proposta.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Onorevole Baslini, per poterla accettare bisognerebbe che fosse confortata da una statistica, e che si sapesse quale spesa importerebbe. Non si può accettare l'aggiunta di un articolo così su due piedi.

Del resto, il suo consiglio può essere tenuto presente in sede di regolamento adoperando i fondi stanziati in bilancio per le